

**TRIBUNALE DI FERRARA****Sezione Civile****Ufficio delle Procedure Concorsuali**

Il Giudice Collegio, così composto:

dott. Mauro Martinelli Presidente estensore

Dott.ssa Marianna Cocca Giudice

Dr. Vincenzo Cantelli Giudice

nella procedura rubricata sub n. **78/2025 R.G.** ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta in data 18 marzo 2026, la seguente

ORDINANZA

Con ricorso, depositato in data 14 ottobre 2025, ha adito il Tribunale di Ferrara chiedendo l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La ricorrente ha rappresentato di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento derivante da una pluralità di cause sopravvenute e non imputabili a condotte dolose o gravemente colpose.

In particolare, ha esposto:

- a) di essere insegnante con contratto a tempo determinato, divorziata e convivente con due figli non ancora economicamente autosufficienti;
- b) di avere progressivamente accumulato una esposizione debitoria complessiva pari a euro 160.766,08, principalmente riconducibile a debiti fiscali e a finanziamenti contratti per esigenze familiari;

- c) l'origine dello squilibrio economico, a partire dalla crisi economico-finanziaria del 2007, che aveva compromesso l'attività lavorativa dell'ex coniuge, fonte primaria di sostentamento della famiglia, nonché le successive vicende familiari culminate nella separazione e nel divorzio e i gravi e reiterati problemi di salute del figlio maggiore, che avevano comportato rilevanti spese mediche e riabilitative prive di copertura assicurativa;
- d) che, nel monte debiti, vi erano somme iscritte a ruolo per violazioni del codice della strada, chiarendo che tali violazioni erano maturate in un arco temporale circoscritto e in un contesto familiare ed economico già fortemente compromesso, dando conto che l'autovettura intestata alla ricorrente era in concreto utilizzata dall'ex coniuge e come le sanzioni fossero state progressivamente aggravate da accessori, interessi e oneri di riscossione.

Il ricorso è stato corredato dalla relazione dell'Organismo di composizione della crisi, redatta dal gestore nominato dr. che ha attestato la completezza della documentazione e la fattibilità della proposta.

All'esito dell'esame del ricorso, il Giudice delegato ha pronunciato decreto, in data 15 ottobre 2025, con il quale ha dichiarato inammissibile la domanda.

Nel provvedimento è stato rilevato che una parte significativa dell'esposizione debitoria, quantificata in circa 65.000 euro su un totale di 160.000 euro, era riferibile a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non pagate e iscritte a ruolo con i relativi accessori.

Il Giudice di prime cure ha osservato che tali violazioni erano numerose e reiterate e che difficilmente potevano essere ricondotte a mere difficoltà economiche o a esigenze di vita, dovendosi piuttosto attribuire a una condotta gravemente colposa della debitrice, la quale avrebbe potuto evitare tale rilevante voce di debito mediante il rispetto delle regole della circolazione stradale. Il decreto ha altresì evidenziato che

tale profilo non era stato adeguatamente analizzato né nel ricorso né nella relazione del gestore della crisi e ha conseguentemente ritenuto integrata la condizione ostativa di cui all'art. 69 del Codice della crisi, dichiarando l'inammissibilità del ricorso.

Avverso tale decreto ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 70 CCII, deducendo l'erroneità e l'ingiustizia della pronuncia di inammissibilità.

La reclamante ha censurato l'impostazione seguita dal giudice di prime cure, evidenziando come la valutazione della colpa grave fosse stata condotta in modo parcellizzato e astratto, concentrandosi su una singola componente del debito, senza considerare la genesi complessiva dello stato di sovraindebitamento e il contesto storico e personale in cui esso si era formato. Ha ribadito che le contravvenzioni al codice della strada non costituivano la causa del sovraindebitamento, ma si erano inserite in una situazione di crisi già in atto, determinata da fattori esogeni ed imprevedibili, e che l'ammontare elevato delle somme iscritte a ruolo era in larga parte dovuto alla stratificazione di sanzioni, interessi e oneri successivi all'omesso pagamento.

Ha, infine, sottolineato che il decreto era stato adottato senza previo contraddittorio e senza richiedere integrazioni istruttorie, sebbene la normativa consentisse al giudice di sollecitare chiarimenti e approfondimenti prima di giungere a una pronuncia in rito.

Nel corso del giudizio la reclamante ha poi depositato memoria integrativa autorizzata, nella quale ha ulteriormente sviluppato le proprie difese, insistendo sulla corretta interpretazione dell'art. 69 CCII, sostenendo che la colpa grave, quale condizione ostativa all'accesso alla procedura, dovesse riguardare la determinazione dell'intera situazione di sovraindebitamento e non la genesi di un singolo debito.

Ha richiamato orientamenti giurisprudenziali recenti che hanno affermato la

necessità di valutare la condotta del debitore in una prospettiva complessiva e dinamica, facendo riferimento al parametro della minima diligenza esigibile dal consumatore medio e tenendo conto delle concrete condizioni personali, familiari e psicologiche del debitore.

La ricorrente ha evidenziato come la soglia di meritevolezza sia stata significativamente ridimensionata dalla riforma del CCII depositando una dichiarazione resa dall'ex coniuge di utilizzo esclusivo dell'autovettura con assunzione di responsabilità delle violazioni del codice della strada.

Nella memoria ha evidenziato, infine, che i precedenti giurisprudenziali prodotti avevano escluso la colpa grave in presenza di debiti non negoziali maturati quando lo stato di insolvenza era già in incubazione, sottolineando come anche nel caso di specie la restante componente del monte debiti non presentasse elementi di gestione gravemente imprudente o fraudolenta.

Sulla base di tali deduzioni, la reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo e per la riforma del decreto impugnato, chiedendo la rimessione degli atti al giudice di prime cure per la prosecuzione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il reclamo non può essere accolto.

Uno dei presupposti per l'accesso agli strumenti del CCII atti al superamento dello stato di sovraindebitamento è la meritevolezza, declinata - per quanto in questa sede di interesse - nel non aver determinato la situazione con malafede o colpa grave.

Usualmente la giurisprudenza si sofferma sulla valutazione della assunzione della obbligazione rispetto alle capacità economiche prospettiche del debitore, rinvenendo la colpa grave nella sproporzione tra la prima e le seconde in base ad un giudizio di diligenza (minima).

Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice di prime cure non ha effettuato valutazioni sulla contrazione dei mutui e sulla sottoscrizione delle fidejussioni connesse all'acquisto di immobili, bensì sulla incidenza del debito maturato per violazioni del codice della strada.

Il Collegio, dopo ampia discussione ed in tale cornice, ritiene che l'attenzione debba essere focalizzata non già sulla mera imputabilità soggettiva delle singole violazioni del codice della strada, bensì sulla condotta complessiva tenuta dalla ricorrente rispetto a una componente rilevante e strutturale del proprio indebitamento (euro 42.362,56 su complessivi euro 160.766,08).

Il debito, derivante da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è maturato in un arco temporale pluriennale (dal 2014 al 2018).

Anche a voler accogliere l'assunto difensivo secondo cui tali violazioni sarebbero state materialmente commesse dall'ex coniuge della ricorrente, ciò non è sufficiente ad escludere, tuttavia, la colpa grave in capo alla stessa: la reiterazione sistematica e prolungata nel tempo delle infrazioni, concentrate in un periodo di circa quattro anni e con una frequenza tale da dar luogo a decine di sanzioni ogni anno (pur considerando il raddoppio dell'importo dovuto per sanzioni e interessi), avrebbe imposto alla ricorrente l'adozione di condotte attive e diligenti volte a impedire il protrarsi di tale situazione.

Non è, infatti, contestato che le notifiche delle sanzioni siano state recapitate presso l'abitazione della ricorrente, quale proprietaria del veicolo, per un lungo periodo, rendendo evidente e percepibile la reiterazione del comportamento illecito e certamente abnorme tenuto dal marito.

In tale contesto, la ricorrente non ha posto in essere alcuna iniziativa idonea a interrompere o contenere il fenomeno, ponendo in essere comportamenti materiali o attivando strumenti giuridici idonei ad evitare l'indebitamento.

In particolare, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto comunicare alle autorità

competenti l'identità del soggetto che conduceva il veicolo al momento delle violazioni, così da far gravare le relative conseguenze sull'effettivo trasgressore (ivi compresa la decurtazione dei punti che avrebbe attenzionato il conducente ad una guida più prudente ovvero impedito proprio l'uso della vettura); parimenti, avrebbe potuto adottare misure concrete per impedire l'uso del veicolo da parte del marito, ovvero procedere all'intestazione del mezzo allo stesso (cosa poi effettivamente accaduta), rendendo coerente la titolarità formale del veicolo con il suo utilizzo abituale.

Si ritiene che la totale inerzia sia espressiva di una condotta gravemente colposa, poiché ha consentito che un comportamento illecito reiterato (in modo abnorme) e oggettivamente percepibile producesse nel tempo effetti economici di rilevante entità, poi confluiti nel complessivo stato di sovraindebitamento.

Significativa la circostanza che i problemi di salute del figlio *Per_3* - dai quali sarebbe derivato uno stato di difficoltà psicologica "paralizzante" - si sono manifestati nel periodo 2017-2020 (sfociati in uno stato depressivo attestato nel 2022), allorché, come detto, le sanzioni sono state irrogate nel periodo 2014-2018.

Ne deriva che non vi sono giustificazioni del comportamento omissivo colposo esaminato che ha inciso in modo significativo sulla formazione dello stato di sovraindebitamento e si pone quale elemento ostativo all'accesso alla procedura.

Infine, quantunque suggestiva l'idea di una operazione ermeneutica che valorizzi una dicotomia tra determinazione dello stato di insolvenza e mero aggravamento, non pare al Collegio si possa operare una distinzione di imputazione colposa al fine di inibire l'accesso alla procedura solo nel caso in cui possa mettersi in collegamento il primo con la seconda. La valutazione, in altri termini, deve essere complessiva e non può prescindere dal comportamento "aggravatorio" dello stato di insolvenza, comportamento omissivo reiterato per oltre quattro anni e non limitato ad una singola obbligazione.

P. Q. M.

RIGETTA il reclamo.

Si comunichi.

Ferrara, deciso in Camera di Consiglio il 25 marzo 2026

Il Presidente
dott. Mauro Martinelli